

## VERBALE DI ACCORDO

**per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga**

**(Ai sensi dell'art. 22 del D.L n. 18/2020 e dell'art. 2 D.L. 24 marzo 2020, nonché dell'art. 17 D.L. n. 9/2020 per quanto concerne le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna)**

Il giorno 22 del mese di aprile dell'anno 2020 tra le parti:

- EF EDUCATION SRL (C.F./P.IVA. 02033760154), con sede in Milano Via Borgogna, 8, assistita dal Dr. Stefano Maraboli con studio in Milano Vincenzo Monti, 6
  - o Filcams Cgil rappresentata da Federico Antonelli
  - o Fisascat Cisl rappresentata da Elena Maria Vanelli
  - o Uiltucs rappresentata da Emilio Fagnoli

Premesso

a) che, con lettere dell' 8 aprile 2020, il datore di lavoro EF EDUCATION SRL, con sede legale in Milano Via Borgogna, 8, codice fiscale 02033760154 matricola INPS n. 4926909843 operante nel settore della promozione e supporto backoffice per Tour Operators EF specializzati nell'organizzazione e fornitura di corsi di formazione linguistica all'estero con un organico complessivo, alla data del 23 febbraio 2020, di n. 136 lavoratori nel territorio nazionale (in 9 Regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia), distribuiti su un totale di 9 unità produttive, ai quali applica il CCNL Commercio, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi degli artt. 22 D.L. 18/2020 e 2 D.L. 24 marzo 2020, nonché per quanto concerne le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna anche ai sensi dell'art. 17 D.L. 9/2020, in favore di 104 lavoratori dipendenti complessivi.

b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) si rende necessaria a causa del pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti determinato dalle misure di contenimento del virus Covid 19 e dagli effetti dalle stesse prodotti. EF Education Srl ha registrato in particolare nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (ma il dato caratterizza l'intero territorio nazionale), nei mesi di febbraio e marzo 2020, un forte calo della domanda, dei contatti e conseguentemente una riduzione delle attività, che hanno subito una contrazione stimabile in misura non inferiore al 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

c) che EF Education Srl ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitata ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale).

d) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato alla comunicazione di avvio della presente procedura (e che si riallega al presente verbale) erano in forza alla data del 23 febbraio 2020.

e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come già specificato nel prospetto allegato alla comunicazione di avvio della presente procedura consultiva.

tutto ciò premesso

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2) Le OO.SS. danno atto che gli elementi forniti dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire i dati necessari a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga.

3) Le Parti, a fronte della drastica riduzione dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020 e, per quanto concerne i lavoratori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, anche ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 9/2020.

4) I lavoratori per cui verrà rimodulato l'orario di lavoro saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e saranno sospesi, fino ad un massimo di zero ore ovvero a riduzione oraria, secondo il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale con modalità di astensione parziale o totale su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare appunto sino alla sospensione totale a zero ore settimanali, mentre ove vi fosse la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente prevedibile ed in egual misura per tutti i reparti.

5) Le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro EF Education Srl formuli istanza per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata.

6) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 6 aprile 2020, esaurite ferie e permessi residui maturati al 31 dicembre 2019, per la durata massima consentita dalla Legge e dunque per 9 settimane per i lavoratori che prestano attività lavorativa nelle sedi di Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, e Sicilia e per 9 settimane + 4 settimane per i lavoratori addetti ai punti vendita di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che



sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.

7) La richiesta interesserà 104 lavoratori addetti alle unità produttive site nel territorio nazionale; determinerà la diminuzione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente.

8) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione.

9) L'Azienda si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo, fatti salvi gli effetti determinati dallo scadere di rapporti a termine, dimissioni o licenziamenti per giusta causa.

10) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS.

11) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19; in particolare, sin d'ora si chiarisce che laddove eventuali provvedimenti successivamente adottati dovessero estendere l'applicazione dell'ammortizzatore sociale in questione anche a lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2020, il presente accordo troverà applicazione anche ai medesimi.

12) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale con un comunicato aziendale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro Natalia Anguas FILCAMS CGIL 

FISASCAT CISL 

UILTuCS 